Conto corrente con la posta

Anno 84° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 24 febbraio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L.	100
	» semestrale	»	50
	» trimestrale	»	25
	Un fascicolo	»	2
All'Estero	Abb. annuo	L.	200
	» semestrale	»	100
	» trimestrale	»	50
	Un fascicolo	»	4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L.	60
	» semestrale	»	30
	» trimestrale	»	15
	Un fascicolo	»	2
All'Estero	Abb. annuo	L.	120
	» semestrale	»	60
	» trimestrale	»	30
	Un fascicolo	»	4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

(662)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 3 dicembre 1942-XXI, n. 1813.
Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, approvato con Nostro decreto 21 aprile 1939-XVII, n. 644;

Vedute le deliberazioni in data 18 marzo, 6 maggio e 14 ottobre 1942-XX del Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto relative ad alcune modificazioni dello statuto dell'Ente;

Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 27 giugno 1942-XX;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri suddetto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono apportate le seguenti modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona:

Art. 8. — Il settimo comma è modificato come segue:

« Le votazioni riguardanti persone si fanno per schede segrete. I membri del Consiglio di amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni su affari nei quali siano direttamente od indirettamente interessati ».

Art. 9. — È modificato come segue:

« Il Comitato esecutivo è composto:

a) dal presidente e dal vice-presidente;

b) da due membri scelti dal Consiglio fra i cinque di nomina diretta governativa;

c) da tre membri scelti dal Consiglio fra i sei di scelta governativa.

« I membri del Comitato esecutivo durano in carica due anni e sono rieleggibili, salvo che decadano prima del biennio dalla carica di consiglieri ».

Art. 10. — È modificato come segue:

« Il Comitato esecutivo vigila su tutto l'andamento dell'Istituto, ne esamina periodicamente la situazione, formula i regolamenti da sottoporsi al Consiglio.

« Il Comitato esecutivo delibera inoltre:

a) sulla concessione di mutui di qualunque tipo per importo non superiore a lire trecentomila;

b) sulle sottrazioni e riduzioni ipotecarie, sui frazionamenti, sulle proroghe di ammortamento, sulle cancellazioni d'ipoteca, sulle trascrizioni ed in genere su ogni formalità accesa presso le Conservatorie dei registri immobiliari e gli uffici tavolari, per i mutui in essere di qualsiasi importo, salva la competenza del presidente, nonchè sulle rivendite di immobili aggiu-

dicati all'Istituto in dipendenza di mutui d'importo residuato, all'atto dell'aggiudicazione, a somma non superiore a lire trecentomila e sulle rinuncie all'ipoteca legale;

c) sugli atti introduttivi dei giudizi di cognizione come sulle eventuali direttive da seguire nel corso delle controversie giudiziali anche se promosse avverso l'Istituto e sulle eventuali transazioni;

d) sulle nomine e le revoche del personale, come pure su ogni altro atto dipendente dall'applicazione del regolamento organico disciplinare, salva la competenza del Consiglio, e fatta eccezione per i dirigenti, per i quali la competenza è riservata al Consiglio;

e) sull'applicazione dei regolamenti, ogni qualvolta essi non esigano espressamente l'intervento del Consiglio.

« Le deliberazioni sugli oggetti, di cui al comma precedente, sono prese a voti unanimi dei presenti e sono immediatamente esecutive. Qualora si raggiunge la maggioranza, ma non l'unanimità, la decisione è rimessa al Consiglio.

« In ogni caso i provvedimenti presi dal Comitato devono essere comunicati per notizia al Consiglio di amministrazione nella prossima seduta.

« Le votazioni riguardanti persone si fanno per schede segrete.

« I membri del Comitato esecutivo non possono prendere parte alle deliberazioni su affari nei quali siano direttamente od indirettamente interessati.

« Per la validità delle adunanze del Comitato esecutivo occorre l'intervento della maggioranza dei suoi membri, compreso il presidente o chi per esso ».

Art. 12. — È modificato come segue:

« Il presidente:

rappresenta l'Istituto, ne firma gli atti ed è sostituito, nei casi di assenza o di impedimento, dal vice-presidente; nei casi di assenza o di impedimento anche del vice-presidente, la firma degli atti compete ad un consigliere di amministrazione designato annualmente dal presidente, tenendo presente che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere firmati dal direttore generale o da chi lo sostituisce o sia stato delegato a sostituirlo, ma quelli che impegnano l'Istituto devono portare la firma del presidente o del vice-presidente o del consigliere come sopra designato;

autorizza, senz'uopo di speciali deliberazioni, le sottrazioni ipotecarie riguardanti mutui il cui importo residuo non superi le lire centomila, nonchè le cancellazioni ipotecarie allorquando il credito, per mutui di qualsiasi importo, sia stato integralmente soddisfatto;

sta per l'Ente in giudizio, sia come attore sia come convenuto, fa gli atti conservativi dei diritti dell'Istituto e promuove le azioni possessorie e quelle esecutive;

convoca e presiede il Consiglio ed il Comitato esecutivo e provvede alla esecuzione delle deliberazioni da essi adottate;

adotta le deliberazioni che spetterebbero al Comitato esecutivo, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione. Di queste deliberazioni è fatta relazione al Comitato nella prima adunanza a fine di ottenerne la ratifica, fino alla quale egli resterà responsabile personalmente.

« Il vice-presidente, oltre a sostituire nei casi previsti più sopra il presidente, la coadiuva nell'esercizio dei suoi poteri ».

Art. 14. — Il terzo comma è modificato come segue:

« Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile e deve uniformarsi alle disposizioni vigenti in quanto compatibili con la speciale natura dell'Istituto ».

Art. 15. — Il primo comma, lettera d) è modificato come segue:

« d) ha facoltà di fare proposte al Consiglio ed al Comitato esecutivo per la nomina e la revoca degli impiegati, legali e periti dell'Istituto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, foglio 90. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 novembre 1942-XXI, n. 1814.
Erezione in ente morale della Casa di riposo per i vecchi, con sede in Serravalle a Po (Mantova).

N. 1814. R. decreto 13 novembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Casa di riposo per i vecchi, con sede in Serravalle a Po (Mantova), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO 24 dicembre 1942-XXI, n. 1815.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa dell'Istituto dell'Adorazione perpetua del Sacro Cuore, con sede in Torino.

N. 1815. R. decreto 24 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa dell'Istituto dell'Adorazione perpetua del Sacro Cuore, con sede in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO 24 dicembre 1942-XXI, n. 1816.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Matteo, in località Valle San Matteo del comune di Cisterna d'Asti (Asti).

N. 1816. R. decreto 24 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Asti in data 16 maggio 1942-XX, relativo alla erezione della parrocchia di San Matteo, in località Valle San Matteo del comune di Cisterna d'Asti (Asti).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO 24 dicembre 1942-XXI, n. 1817.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Bortolo, nella frazione omonima del comune di Arzignano (Vicenza).

N. 1817. R. decreto 24 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 13 dicembre 1924-III, integrato con postilla del 15 luglio 1940-XVIII, relativo alla erezione della parrocchia di San Bortolo, nella frazione omonima del comune di Arzignano (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1943-XXI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 febbraio 1943-XXI.

Nomina del fascista Saverio Fera a consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle professioni e delle arti;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale i fascisti Saverio Fera e Pietro Bolzon sono stati nominati consiglieri effettivi della Corporazione delle professioni e delle arti, il primo in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista ed il secondo in rappresentanza dei lavoratori per le attività industriali di arte applicata;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Saverio Fera a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori per le attività industriali di arte applicata, al posto del fascista Pietro Bolzon, nominato Senatore;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Saverio Fera, consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, cessa da tale carica ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione stessa quale rappresentante dei lavoratori per le attività industriali di arte applicata al posto del fascista Pietro Bolzon che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 6 febbraio 1943-XXI

MUSSOLINI

(635)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 febbraio 1943-XXI.

Nomina del fascista Giuseppe Bottai a consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle professioni e delle arti;

Visto il proprio decreto 6 febbraio 1943-XXI, con il quale il fascista Saverio Fera cessa dalla carica di consigliere effettivo della predetta Corporazione quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista ed è nominato consigliere effettivo della stessa Corporazione quale rappresentante dei lavoratori per le attività industriali di arte applicata;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Giuseppe Bottai a consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti, quale rappresentante del Partito stesso, al posto lasciato vacante dal fascista Saverio Fera;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Giuseppe Bottai è nominato consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, al posto lasciato vacante dal fascista Saverio Fera.

Roma, addì 6 febbraio 1943-XXI

MUSSOLINI

(636)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 febbraio 1943-XXI.

Nomina del fascista Giuseppe Gorla a consigliere effettivo della Corporazione dell'acqua, del gas e dell'elettricità.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dell'acqua, gas ed elettricità;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Edmondo Del Bufalo è stato nominato consigliere effettivo della suddetta Corporazione in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Giuseppe Gorla a consigliere effettivo della Corporazione dell'acqua, gas ed elettricità, quale rappresentante del Partito stesso, al posto del fascista Edmondo Del Bufalo, nominato Senatore;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Giuseppe Gorla è nominato consigliere effettivo della Corporazione dell'acqua, gas ed elettricità, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, al posto del fascista Edmondo Del Bufalo che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 6 febbraio 1943-XXI

MUSSOLINI

(637)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 febbraio 1943-XXI.

Nomina del fascista Mario Zamboni a consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1938-XVI, sulla composizione del Consiglio della Corporazione del mare e dell'aria;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Giovanni Battista Bibolini è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria;
Visto il proprio decreto 23 aprile 1942-XX, con il quale il fascista Mario Zamboni è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del fascista Mario Zamboni a consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria, al posto del fascista Giovanni Battista Bibolini, nominato Senatore;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Mario Zamboni, consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, cessa da tale carica ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria, al posto del fascista Giovanni Battista Bibolini che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria.

Roma, addì 6 febbraio 1943-XXI

MUSSOLINI

(638)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 febbraio 1943-XXI.

Nomina del fascista Ferruccio Lantini a consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito;
Visto il proprio decreto 8 luglio 1940-XVIII, con il quale il fascista Ferruccio Lantini è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
Visto il proprio decreto 6 febbraio 1943-XXI, con il quale il fascista Mario Zamboni cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria;
Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Ferruccio Lantini a consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, al posto lasciato vacante dal fascista Mario Zamboni;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Ferruccio Lantini, consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, cessa da tale carica ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante del Partito stesso, al posto lasciato vacante dal fascista Mario Zamboni.

Roma, addì 6 febbraio 1943-XXI

MUSSOLINI

(639)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 febbraio 1943-XXI.

Nomina del fascista Alessandro Pavolini a consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della carta e della stampa;
Visto il proprio decreto 6 febbraio 1943-XXI, con il quale il fascista Ferruccio Lantini cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito;
Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Alessandro Pavolini a consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa, quale rappresentante del Partito stesso, al posto lasciato vacante dal fascista Ferruccio Lantini;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Alessandro Pavolini è nominato consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, al posto lasciato vacante dal fascista Ferruccio Lantini.

Roma, addì 6 febbraio 1943-XXI

MUSSOLINI

(640)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 febbraio 1943-XXI.

Nomina del fascista Enrico Santamaria a consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della carta e della stampa;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Francesco Paoloni è stato nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione in rappresentanza dei professionisti e degli artisti;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista Enrico Santamaria è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione delle comunicazioni interne quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti per la nomina del fascista Enrico Santamaria a consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa, quale rappresentante dei professionisti e degli artisti, al posto del fascista Francesco Paoloni, nominato Senatore;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Enrico Santamaria, consigliere effettivo della Corporazione delle comunicazioni interne quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, cessa da tale carica ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa quale rappresentante dei professionisti e degli artisti, al posto del fascista Francesco Paoloni che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 6 febbraio 1943-XXI

MUSSOLINI

(641)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 febbraio 1943-XXI.

Nomina del fascista Giovanni Host Venturi a consigliere effettivo della Corporazione delle comunicazioni interne.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle comunicazioni interne;

Visto il proprio decreto 6 febbraio 1943-XXI, con il quale il fascista Enrico Santamaria cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione delle comunicazioni interne quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Giovanni Host Venturi a consigliere effettivo della Corporazione delle comunicazioni interne quale rappresentante del Partito stesso, al posto lasciato vacante dal fascista Enrico Santamaria;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Giovanni Host Venturi è nominato consigliere effettivo della Corporazione delle comunicazioni interne, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, al posto lasciato vacante dal fascista Enrico Santamaria.

Roma, addì 6 febbraio 1943-XXI

MUSSOLINI

(642)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 febbraio 1943-XXI.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Pollenza (Macerata) nel Monte di credito su pegno di Macerata.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 7 dicembre 1942-XXI, n. 1620, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Pollenza nel Monte di credito su pegno di Macerata;

Veduto il parere favorevole del Comitato per l'esercizio della funzione consultiva della Corporazione della previdenza e del credito - Sezione del credito;

Veduto l'art. 14, comma 2° del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Pollenza, con sede in Pollenza (Macerata), nel Monte di credito su pegno di Macerata, con sede in Macerata, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione da parte del Monte di credito su pegno di Macerata, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Pollenza, nonchè di tutti i diritti, azioni e ragioni di qualsiasi genere e natura e di quanto altro di spettanza del Monte di credito su pegno di Pollenza e di ogni altra obbligazione passiva, nessuna esclusa od eccettuata;

2) incameramento da parte del Monte di credito su pegno di Macerata del patrimonio dell'Istituto incorporato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1943-XXI

MUSSOLINI

(629)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1942-XXI.
Sostituzione del sequestratario della Società in nome collettivo Lertora Fratelli e Courtmann, con sede a Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 11 luglio 1942-XX con il quale la Società in nome collettivo Lertora Fratelli e Courtmann, con sede in Genova, fu sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario il dott. Dino Ferraro;

Visto il proprio decreto in data 11 luglio 1942-XX, con il quale, in temporanea sostituzione del dott. Dino Ferraro, richiamato alle armi, fu nominato sequestratario della predetta società il cav. rag. Enrico Cifatte;

Vista la lettera del Consiglio provinciale delle corporazioni di Genova del 17 ottobre 1942-XX, n. 19667, con la quale viene partecipato che il dott. Dino Ferraro ha rinunciato all'incarico di sequestratario;

Ritenuto che è necessario provvedere alla sostituzione del dott. Ferraro;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

Il cav. rag. Enrico Cifatte è nominato sequestratario della Società in nome collettivo Lertora Fratelli e Courtmann, con sede a Genova, in sostituzione del dott. Dino Ferraro.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività dell'azienda a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1942-XXI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(649)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1942-XXI.
Revoca del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della ditta Strundthoff Marsello Carmen, con sede a Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 21 maggio 1941-XIX con il quale fu sottoposta a sindacato la ditta Strundthoff Marsello Carmen, con sede in Trieste;

Vista la relazione del sindacatore;

Considerata la esigua entità degli interessi nemici investiti nella suddetta azienda;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Decreta:

E' revocato il sindacato disposto nei riguardi della ditta Strundthoff Marsello Carmen, con sede in Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1942-XXI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(650)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1943-XXI.
Sottoposizione a sequestro della S. A. Fratelli Basili, con sede a Napoli, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dagli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la S. A. Fratelli Basili, con sede a Napoli, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100, in quanto in essa sono rappresentati prevalenti interessi di sudditi di Stati nemici;

Ritenuto che è opportuno sottoporre a sequestro la citata azienda a termini del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Decreta:

La S. A. Fratelli Basili, con sede a Napoli, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avvocato Saverio Rossetti.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(648)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che, in data 28 gennaio 1943 è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1942, n. 1665, recante norme per l'ammissione delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana al 2° anno di corso delle Scuole convitto professionali per infermiere.

(651)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione di opere idrauliche

Con decreto Reale 7 novembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti addì 28 dicembre 1942-XXI, al registro 29, foglio 81, la classifica nella terza categoria delle opere idrauliche di cui al R. decreto 23 febbraio 1933-XI, viene estesa alle opere idrauliche del torrente Malina fino al ponte di Attimis e dal torrente Grivò fino al ponte di Faedis, come risulta dalla corografia allegata al decreto medesimo.

(652)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 635 del 16 febbraio 1943 relativo ai prezzi dei materiali rigenerati per la produzione di attrezzi.

Facendo seguito alla circolare P. 487 del 10 settembre 1942, con la quale sono stati stabiliti i nuovi prezzi delle rotaie e dei cerchioni fuori uso, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 635 del 16 febbraio c. m. ha stabilito come appresso, con decorrenza immediata, i prezzi dei materiali rigenerati ottenuti dalla lavorazione delle rotaie e dei cerchioni ceduti dalle Ferrovie dello Stato e dalle ferrotramvie:

cordoni e piastroni	L. 225	al q.le
triangole e gole	» 210	»
piastre di mezzo e cordoncino Phoenix	» 195	»
alette e bordini	» 185	»

I suddetti prezzi s'intendono per merce resa franco stabilimento del rigeneratore.

(673)

Riassunto del provvedimento P. 622 del 2 febbraio 1943 relativo ai prezzi degli articoli tipo di alluminio

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 622 del 2 febbraio c. a., facendo seguito alle circolari P. 486 dell'8 settembre e P. 523 del 16 ottobre 1942, ha precisato che i paioli da polenta rientrano nella categoria « pentole » e pertanto non potranno essere venduti a prezzi superiori a quelli stabiliti con l'anzidetta circolare P. 486 per le pentole tipo.

(674)

Riassunto del provvedimento P. 628 del 4 febbraio 1943 relativo ai tipi e prezzi delle passamanerie per arredamento ed abbigliamento.

Con provvedimento P. 628 del 4 febbraio 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni, in applicazione al decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, ha determinato quanto segue:

1. — I produttori di passamaneria per arredamento ed abbigliamento, possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, esclusivamente prodotti-tipo aventi le caratteristiche indicate nell'unita tabella.

2. — I prezzi massimi di vendita dal produttore e quelli di vendita al consumatore, della passamaneria tipo, sono quelli segnati nelle apposite colonne dell'unita tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo.

I prezzi di vendita dal produttore s'intendono per merce franco fabbrica, imballo esterno al costo, pagamento a 30 giorni netto.

I prezzi di vendita dal dettagliante al consumatore sono comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata per la fase di scambio dal dettagliante al consumatore stesso.

3. — Nelle vendite al dettagliante ed all'artigiano (tappezziere o arredatore) il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per la vendita dal produttore, aumentati di non oltre il 20 %, per merce franco magazzino del grossista stesso, pagamento contanti.

L'artigiano tappezziere o arredatore che acquisti passamaneria tipo in normale piccola quantità per l'esecuzione del suo lavoro, potrà maggiorare il prezzo di acquisto della passamaneria al massimo soltanto delle spese sostenute sino al suo laboratorio e del suo normale compenso in cifra assoluta che percepiva al 30 luglio 1940-XVIII.

4. — Il produttore di passamaneria è tenuto ad apporre su ogni pezza, due cartellini di garanzia, forniti dall'Ente del Tessile Nazionale, da applicarsi, uno in modo fisso all'inizio della pezza, e l'altro mobile al termine della stessa, contenente le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, del numero del tipo e del prezzo di vendita al consumatore per metro.

5. — Il produttore che intenda vendere a prezzi inferiori a quelli stabiliti per ciascun tipo, è tenuto ad indicare, ai sensi del punto precedente, il prezzo di vendita proporzionalmente ridotto.

6. — Il venditore è tenuto a non staccare, fino all'esaurimento della pezza di passamano, il cartellino di garanzia allo scopo di permettere all'acquirente di riconoscere il tipo ed il prezzo del passamano stesso

7. — E' fatto obbligo ai venditori di segnare nelle fatture di vendita il numero del tipo del passamano.

8. — A partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è vietata la fabbricazione dei prodotti tipo dal n. 1 al n. 26-*a*, già contemplati nella tabella allegata al provvedimento P. 456 del 21 agosto 1942-XX.

Tuttavia è consentito portare a termine entro il 15 marzo 1943-XXI, la fabbricazione dei manufatti suddetti che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento fossero ancora in corso di lavorazione.

9. — Il fabbricante di passamaneria potrà vendere i passamani prodotti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento o in corso di lavorazione, secondo il termine previsto al punto 8 a condizione però che pratichi per tali passamani, prezzi non superiori a quelli della passamaneria tipo cui essi possono essere assimilati in base alle loro caratteristiche tecniche, ed applichi le disposizioni del precedente punto 4, facendo precedere alla voce « tipo » la dizione « assimilato ».

Il prezzo al quale il dettagliante è tenuto a vendere al consumatore sarà calcolato aggiungendo a quello franco fabbrica la maggiorazione del 60 % riservato al commercio.

Per le qualità che risultino eventualmente non assimilabili, perchè aventi caratteristiche tecniche diverse da quelle previste per i passamani tipo, il produttore non potrà effettuare la vendita se prima non avrà chiesta ed ottenuta la fissazione del prezzo, seguendo la procedura del punto 2 del provvedimento P. 366 del 20 giugno 1942-XX. L'indicazione di tale prezzo, aumentato della maggiorazione del 60 % riservata al commercio, dovrà essere apposta secondo le norme del precedente punto 4 del presente provvedimento.

10. — Il commerciante grossista potrà vendere fino al 31 aprile 1943-XXI, i passamani non tipo acquistati prima della entrata in vigore del presente provvedimento, non muniti delle indicazioni prescritte al punto 9 a prezzi non superiori ai relativi costi di acquisto aumentati del 20 %. Dopo tale data il grossista non potrà praticare per tali passamani prezzi superiori a quelli fissati per i corrispondenti prodotti tipo cui possono essere assimilati, aumentati della percentuale del 20 %.

11. — Il commerciante al minuto potrà vendere fino al 31 luglio 1943-XXI i passamani non tipo acquistati a tutto il 31 aprile 1943-XXI, non muniti delle indicazioni prescritte al punto 9, ma egli non potrà praticare prezzi superiori ai relativi costi di fattura maggiorati del 60 % per gli acquisti fatti presso il produttore e maggiorati del 40 % per gli acquisti fatti presso il grossista.

Dopo tale data il dettagliante non potrà praticare per tali passamani prezzi superiori a quelli fissati per i corrispondenti tipi cui essi possano essere assimilati.

12. — Il controllo sull'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

13. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

14. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DELLA PASSAMANERIA PER ARREDAMENTO ED ABBIGLIAMENTO PER USI CIVILI.

	Prezzo massimo di vendita franco fabbrica	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	L. per 100 mt.	L. per mt.
TIPO 1. — *Bordino per finitura mobili tipo economico*, altezza mm. 11-15, peso gr. 400-420 per mt. 100. Ordito raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 dn. Trama filato cardato tipo 22 tit. 5500	47,90	0,75
TIPO 2. — *Pizzetta cordonetto per orlatura tendine*, alt. mm. 10-12, peso gr. 260-280 per mt. 100. Ordito raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 dn. Trama cordonetto raion viscosa tit. 300-3	71,14	1,15
TIPO 2-*a*. — *Idem*, alt. mm. 40, peso gr. 920-940 per mt. 100. Ordito raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 dn. Trama cordonetto raion viscosa tit. 300-3	117,60	1,90
TIPO 3. — *Frangia cordonetto sfilata o anellata*, alt. mm. 25, peso gr. 650-670 per mt. 100. Ordito raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 dn. Trama cordonetto raion viscosa tit. 300-3.	111,80	1,80
TIPO 3-*a*. — *Idem*, alt. mm. 40, peso gr. 1010-1030 per mt. 100. Ordito raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 dn. Trama cordonetto raion viscosa 300-3	143,80	2,30
TIPO 4. — *Frangia tripolino anellata o sfilata*, alt. mm. 25, peso gr. 790-810 per mt. 100. Ordito raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 dn. cordonetto raion viscosa tit. 300-3. Trama tripolino raion viscosa	144,50	2,30
TIPO 4-*a*. — *Idem*, alt. mm. 40, peso gr. 1450-1470 per mt. 100. Ordito raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 dn. Trama tripolino raion viscosa	224,25	3,60
TIPO 5. — *Frangia ritorta raion bianca o colorata*, alt. mm. 50, peso gr. 2624-2680 per mt. 100. Ordito raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 dn. filato flocco tit. 40-2. Trama sforzata con anima di filato cardato tipo 23 tit. 5500 e copertura di raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 dn.	303,65	4,85
TIPO 6. — *Cimossa per frangia a cipolline*, alt. mm. 12 escluso la pizzetta, peso gr. 500-520 per met. 100. Ordito raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 dn. e filato flocco tit. 40-2. Trama filato flocco 40-2	95,30	1,55
TIPO 7. — *Frangia con ornato per finitura tendaggi*, alt. mm. 80, peso gr. 2820-2840 per mt. 100. Ordito raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 dn. Trama cordonetto raion viscosa tit. 300-3 filato flocco tit. 40-2 filato cardato cascame tipo 23 tit. 5500	308,60	4,95
TIPO 8. — *Pizzettone a doppia cimosa per finiture tende da sole a due navette*, altezza minima mm. 40, massima mm. 50, peso gr. 2440-2460 per mt. 100. Ordito in filato flocco tit. 40-2. Trama filato cardato tipo 23 tit. 5500	331,50	5,30
TIPO 9. — *Bordo per finitura coperte*, alt. mm. 30, peso grammi 1220-1240 per mt. 100. Ordito raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 dn. e cordonetto raion viscosa tit. 300-3. Trama cordonetto raion viscosa titolo 300-3	132,80	2,15
TIPO 10. — *Bordo per orlatura tappeti*, alt. mm. 40, peso grammi 1280-1300 per met. 100. Ordito filato flocco tit. 40-2, trama filato cardato tipo 23 titolo 5500	130,20	2,10
TIPO 11. — *Bordo con rilievo centrale per orlare cuscini per tappezzeria mobili*, alt. mm. 25, peso gr. 1250-1270 per 100 mt. Ordito cordonetto raion viscosa tit. 300-3 e filato flocco tit. 40-2. Trama filato flocco tit. 40-2	141,70	2,25
TIPO 12. — *Riloga a 2 navette con un cordoncino per sostegno ed arricciamento tendaggi*, altezza mm. 20, peso gr. 570-590 per mt. 100. Ordito filato flocco titolo 40-2 fondo e cordoncino. Trama filato flocco tit. 40-2	136,65	2,20
TIPO 13. — *Gallone per tomaie calzature autarchiche*, alt. millimetri 20, peso gr. 1280-1300 per mt. 100. Ordito cordonetto raion viscosa tit. 300-3. Trama filato cardato tipo 23, tit. 5500	178,80	2,85
TIPO 13-*a*. — *Idem*, alt. mm. 45, peso gr. 2910-2930 per mt. 100. Ordito cordonetto raion viscosa tit. 300-3. Trama filato cardato tipo 23 tit. 5500	313,85	5 —
TIPO 14. — *Frangia cordonata per tendine*, alt. mm. 53, peso gr. 1770-1790 per mt. 100. Ordito raion viscosa tit. 300 dn. Trama filato flocco tit. 20-1 raion viscosa tit. 300 dn.	197,90	3,10
TIPO 14-*a*. — *Idem*, alt. mm. 100, peso gr. 3520-3550 per mt. 100. Ordito raion viscosa tit. 300 dn. Trama filato flocco raion viscosa tit. 300 dn.	339,95	5,45
TIPO 15. — *Frangia ritorta economica per coperte e cuscini*, alt. mm. 50, peso gr. 1760-1780 per mt. 100. Ordito raion viscosa tit. 300 dn. Trama filato cardato tipo 23 tit. 5500 raion viscosa tit. 300 dn	157,05	2,50
TIPO 16. — *Frangia candida per tessuti piccati*, alt. mm. 50, peso gr. 2200-2220 per mt. 100. Ordito filato flocco tit. 40-2. Trama filato cardato candeggiato tipo 22 tit. 5500	196,40	3,15
TIPO 17. — *Pizzetta tripolino per orlatura tendine*, peso gr. 520-530 per mt. 100. Ordito raion viscosa tit. 120 dn. Trama tripolino raion viscosa	107,50	1,70
TIPO 18. — *Frangia a doppia cimosa per tappeti con un ordine di nodi*, alt. bordo mm. 20, alt. totale frangia finita mm. 100, peso gr. 5500-5550 per mt. 100. Ordito filato flocco titolo 40-2. Trama cardata di filato cardato tipo 23 tit. 5500 ritorto a 3 capi	481,70	7,70

	Prezzo massimo di vendita prezzo fabbrica	al consumatore
	L. per 100 mt.	L. per mt.
TIPO 19. — *Frangia ciniglia per coperte*, altezza mm. 120, peso gr 3520-3540 per mt. 100. Ordito raion viscosa tit. 300 dn. Trama filato cardato tipo 23 titolo 5500 raion viscosa tit. 300 dn.	339,25	5,45
TIPO 20 — *Tessuto rigido per uso ortopedico*, alt. mm. 350, peso gr. 19400-19450 per mt. 100. Ordito filato fiocco tit. 40-2. Trama filato cardato tipo 23 tit. 5500 .	1407,40	23,15
TIPO 21 — *Ciniglia*, alt. mm. 3, peso gr. 105-110 per mt. 100 prodotta con filato fiocco tit. 20-2 (2 fili di torta) e raion viscosa 2ª qualità normale tit. 150 den.	19,50	0,30
TIPO 21-*a*. — *Ciniglia satinata*, spessore mm. 6, peso gr. 210-220 per mt. 100, 2 fili di torta filato fiocco tit. 32 e raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 dn	36,25	0,60
TIPO 22. — *Cordone a molino a 2 legnoli*, diametro mm. 1, peso gr. 70-72 per met. 100. Anima filato fiocco tit. 40-2 copertura raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 den.	13,95	0,25
TIPO 22-*a*) — *Idem*, diam. mm. 2, peso gr. 140-145 per mt. 100. Anima filato fiocco tit. 40-2 copertura raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 den.	22,40	0,35
TIPO 22-*b*. — *Idem*, diam. mm. 3, peso gr. 435-445 per mt. 100. Anima filato cardato tipo 23 tit. 5500 copertura raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 den.	37,70	0,60
TIPO 22-*c*. — *Idem*, diam. mm. 5, peso gr. 1060-1080 per mt. 100. Anima filato cardato tipo 23 tit. 5500. Copertura raion viscosa 2ª qualità normale titolo 120 den.	73,65	1,20
TIPO 22-*d*. — *Idem*, diam. mm. 7, peso gr. 1500-1520 per mt. 100. Anima filato cardato tipo 23 tit 5500. Copertura raion viscosa 2ª qualità normale titolo 120 den.	97,25	1,55
TIPO 23. — *Cordone a macchina a 2 legnoli*, diam. mm. 1,½, peso gr 88-93 per mt. 100. Anima filato fiocco tit. 40-2, copertura raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 dn.	16,05	0,25
TIPO 23-*a*. — *Idem*, diam., mm. 2,½ peso gr. 265-275 per mt. 100. Anima filato cardato tipo 23 tit. 5500, copertura raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 den.	26,80	0,45
TIPO 23-*b*. — *Idem, a 3 legnoli*, diam. mm. 4, peso gr. 555-565 per mt. 100. Anima filato cardato tipo 23 tit. 5500, copertura raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 den.	50,70	0,80
TIPO 23-*c*. — *Idem a 3 legnoli*, diametro mm. 8, peso gr. 2020-2040 per mt. 100. Anima filato cardato tipo 23 tit. 5500, copertura raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 dn.	133,60	2,15
TIPO 24. — *Cordone a 2 legnoli e 1 arricciato*, diam mm. 5, peso gr. 775-785 per mt. 100. Anima filato cardato tipo 23 tit. 5500, copertura raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 dn. . . .	61,65	1 —
TIPO 25. — *Cordone a 2 legnoli e 2 corde a 2 legnoli ciascuna*, diam. mm. 8, peso gr. 2290-2310 per mt. 100. Anima filato cardato tipo 23 tit. 5500, copertura raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 dn.	149,70	2,40
TIPO 26. — *Vergolina per confezioni (in fiocco a mano)*, diam. mm. 2, peso gr. 190-200 per mt. 100. Anima filato cardato tipo 23 tit. 5500, copertura filato fiocco tit. 30-1	13 —	0,20

Note.

Il « raion viscosa » si intende di seconda qualità normale.

Il tripolino raion di cui alla presente tabella deve essere prodotto con tre fili accoppiati di raion viscosa 2ª qualità intermedia titolo 150.

Per il titolo del raion impiegato, sino al titolo 200 denari, è ammessa la sostituzione con altro titolo immediatamente superiore o inferiore secondo la scala del listino Italraion 26 marzo 1940-XVIII, purchè il peso del manufatto non sia inferiore a quello prescritto.

(631)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Pisa

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 16 febbraio 1943-XXI, il dott. Guido Jacoponi è stato nominato presidente del Consorzio agrario provinciale di Pisa.

(664)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Apuania

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 16 febbraio 1943-XXI, l'ing. Oreste Lena è stato nominato presidente del Consorzio agrario provinciale di Apuania.

(665)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Teramo

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 18 febbraio 1943-XXI, il gr. uff. Gennaro Flaiani è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Teramo.

(666)

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Catania

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 18 febbraio 1943-XXI, il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Catania è stato sciolto ed il cav. Antonio Migliorini è stato nominato commissario dell'Ente.

(667)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE I^a PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli
del 23 febbraio 1943-XXI - N. 36

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	38[illegible],23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5803
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,3078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	86,20
Id. 3,50 % (1902)	84,275
Id. 3 % lordo	72,35
Id. 5 % (1935)	87,325
Redimib. 3,50 % (1934)	76,85
Id. 5 % (1936)	94,125
Id. 4,75 % (1924)	495,15
Obblig. Venezie 3,50 %	85,85
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,425
Id. 5 % (1944)	99,15
Id. 5 % (1949)	92,55
Id. 5 % (15-2-50)	91,975
Id. 5 % (15-9-50)	92,10
Id. 5 % (15-4-51)	92,15

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Candela (Foggia) e di Mazzano Romano (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione delle Casse comunali di credito agrario di Candela (Foggia) e di Mazzano Romano (Roma) rispettivamente in data 6 dicembre 1942-XXI e 14 gennaio 1943-XXI, in ordine all'approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario medesime;

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario di Candela (Foggia) e di Mazzano Romano (Roma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 febbraio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(548)

Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Fuscaldo, in liquidazione, con sede in Fuscaldo (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 5 maggio 1937-XV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Fuscaldo, avente sede nel comune di Fuscaldo (Cosenza), e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduti i propri provvedimenti in data 5 maggio 1937-XV e 9 agosto 1941-XIX con i quali i signori comm. avv. Tommaso Corigliano e prof. Bernardino De Bernardis sono stati nominati rispettivamente commissario liquidatore e membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto avv. Corigliano è deceduto e che il cennato prof. De Bernardis ha declinato l'incarico, per cui occorre provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

L'avv. Roberto Spadafora fu Pasquale è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Fuscaldo, avente sede nel comune di Fuscaldo (Cosenza), ed il prof. Ernesto Jannuzzi fu Ludovico è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII n. 933, in sostituzione rispettivamente dell'avv. Tommaso Corigliano e del prof. Bernardino De Bernardis.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(571)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli ad un posto di assistente in prova nel Laboratorio di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità (gruppo A, grado 9°).

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati e invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estesi a coloro che hanno partecipato alle operazioni di guerra in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1066, concernente la posizione giuridica dei cittadini albanesi;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca norme a beneficio dei combattenti della guerra attuale;

Visto il R. decreto 17 ottobre 1941-XIX, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 1942-XXI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di assistente in prova nel Laboratorio di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità, (gruppo *A*, grado 9°), con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo, inerenti al predetto grado dell'ordinamento gerarchico e l'eventuale aggiunta di famiglia a norma di legge.

Sono esclusi dal presente concorso le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in ingegneria conseguita in una Regia università del Regno.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte sulla prescritta carta bollata, dovranno pervenire all'Istituto superiore di sanità (Roma, viale Regina Margherita, 299) entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, redatti sulla prescritta carta bollata e debitamente legalizzati:

1. Estratto dell'atto di nascita, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non abbia oltrepassato il 30° anno, salvo le elevazioni concesse dalle disposizioni vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 20 del R. decreto 17 ottobre 1941-XIX, n. 1265.

2. Certificato di cittadinanza italiana o albanese. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale.

3. Certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

4. Certificato attestante la iscrizione del concorrente al P.N.F. o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione dell'anno, mese e giorno della iscrizione.

L'iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti di arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 o in dipendenza di operazioni militari all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936.

5. Certificato generale del casellario giudiziario.

6. Certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva per chi non abbia prestato servizio militare.

9. Titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio.

10. Stato di famiglia da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

11. Certificato dell'ufficiale dello stato civile da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nella affermativa, se fu concessa l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

12. Copia dello stato di servizio civile rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Art. 5.

I candidati in possesso di titoli preferenziali dovranno produrre i relativi documenti probatori a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 6.

Nell'esame dei titoli saranno preferiti:

Il servizio prestato in Laboratori di ingegneria sanitaria scientifici e statali, gli studi e le ricerche che dimostrino conoscenza nel campo dell'ingegneria sanitaria stessa e qualsiasi altro titolo, diploma, pubblicazione e lavori scientifici che dimostrino una spiccata attitudine tecnico-scientifica a disimpegnare le funzioni inerenti al posto messo a concorso.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8, 9, 10 e 12 dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente art. 4 un certificato rilasciato sulla prescritta carta bollata dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I concorrenti che dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare, in termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti e titoli non oltre il termine di 10 giorni prima dell'esame di essi da parte della Commissione.

Gli interessati ne saranno avvertiti a cura dell'Ufficio affari generali dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e qualifiche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza agli effetti della nomina al posto cui si aspira, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Con decreto del Ministro non motivato ed insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli sarà dato da una Commissione composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

c) da un capo di laboratorio o reparto, o da un ispettore generale dell'Istituto;

d) da due professori di università scelti fra i cultori delle discipline che interessano il posto messo a concorso.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di gruppo *A*, non inferiore al grado 9° addetto all'Istituto.

La Commissione seguirà nei suoi lavori la procedura di cui all'ultimo capoverso dell'art. 9 del R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1265.

E' in facoltà della Commissione giudicatrice di richiedere ai candidati l'esecuzione di una prova scritta od orale in lingua tedesca.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità dei lavori della Commissione, ne approva gli atti, decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni e procede alla nomina del vincitore del posto messo a concorso.

Il relativo provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 12.

Il vincitore del concorso sarà nominato assistente in prova nel Laboratorio di ingegneria sanitaria e, se riconosciuto idoneo dall'Amministrazione, conseguirà la nomina ad assistente dopo un periodo di sei mesi.

Durante detto periodo gli verrà corrisposto un assegno lordo mensile di lire 916,98 oltre l'assegno temporaneo di guerra di lire 110 mensili lorde, a norma delle disposizioni vigenti, nonchè l'eventuale aggiunta di famiglia, in quanto ne abbia diritto.

Art. 13.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1942-XXI

p. Il Ministro: BUFFARINI

(655)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli ad un posto di esperto aggiunto in prova nel Laboratorio di fisica dell'Istituto superiore di sanità (gruppo B, grado 11°).

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estesi a coloro che hanno partecipato alle operazioni di guerra in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1066, concernente la posizione giuridica dei cittadini albanesi;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca norme a beneficio dei combattenti della guerra attuale;

Visto il R. decreto 17 ottobre 1941-XIX, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 1942-XXI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di esperto aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel Laboratorio di fisica dell'Istituto superiore di sanità con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo, inerenti al predetto grado dell'ordinamento gerarchico e l'eventuale aggiunta di famiglia a norma di legge.

Sono esclusi dal presente concorso le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di maturità scientifica o altro diploma equipollente.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte sulla prescritta carta bollata, dovranno pervenire all'Istituto superiore di sanità (Roma, viale Regina Margherita, n. 299) entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, redatti sulla prescritta carta bollata e debitamente legalizzati:

1. Estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non abbia oltrepassato il 30° anno, salvo le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 20 del R. decreto 17 ottobre 1941-XIX, n. 1265.

2. Certificato di cittadinanza italiana o albanese. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale.

3. Certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

4. Certificato attestante la iscrizione del concorrente al P.N.F., o al G.U.F., o alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione dell'anno, mese e giorno dell'iscrizione.

L'iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 o in dipendenza di operazioni militari all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936.

5. Certificato generale del casellario giudiziario.

6. Certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre. L'Amministrazione potrà sottoporre il candidato alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva per chi non abbia prestato servizio militare.

9. Titolo originale di studio o copia autenticata dal Regio notaio.

10. Stato di famiglia da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

11. Certificato dell'ufficiale dello stato civile da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nella affermativa, se fu concessa l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

12. Copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica Amministrazione.

Art. 5.

I candidati in possesso di titoli preferenziali dovranno produrre i relativi documenti probatori a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 6.

Nell'esame dei titoli saranno preferiti:

il servizio prestato nei Laboratori di fisica universitari e statali e qualsiasi altro titolo, diploma, pubblicazioni e lavori scientifici che dimostrino una spiccata preparazione nel campo della radioattività e radiologia.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8, 9, 10 e 12 dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato sulla prescritta carta bollata dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno presentare, in termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti e titoli non oltre il termine di dieci giorni prima dell'esame di essi da parte della Commissione.

Gli interessati ne saranno avvertiti a cura dell'Ufficio affari generali dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e qualifiche che siano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza agli effetti della nomina al posto cui si aspira, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Con decreto del Ministro, non motivato ed insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

c) da un capo di laboratorio o reparto, o da un ispettore generale dell'Istituto;

d) da due professori di Università scelti tra i cultori delle discipline che interessano il posto messo a concorso.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di gruppo *A* non inferiore al grado 9°, addetto all'Istituto.

La Commissione seguirà nei suoi lavori la procedura di cui all'ultimo capoverso dell'art. 9 del R. decreto 17 ottobre 1941-XIX, n. 1265.

E' in facoltà della Commissione giudicatrice richiedere ai candidati l'esecuzione di prove pratiche.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità dei lavori della Commissione, ne approva gli atti, decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni e procede alla nomina del vincitore del posto messo a concorso.

Il relativo provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 12.

Il vincitore del concorso sarà nominato esperto aggiunto in prova e, se riconosciuto idoneo dal Consiglio di amministrazione, conseguirà la nomina di esperto aggiunto dopo un periodo di prova di sei mesi.

Durante detto periodo gli verrà corrisposto un assegno lordo mensile di L. 802.35, oltre l'assegno temporaneo di guerra di L. 110 mensili lorde, a norma delle vigenti disposizioni, nonchè l'eventuale aggiunta di famiglia, in quanto ne abbia diritto.

Art. 13.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1942-XXI

(656) p. *Il Ministro*: BUFFARINI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli ad un posto di esperto aggiunto in prova addetto alla Direzione dell'Istituto superiore di sanità (gruppo B, grado 11°).

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati e invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti par la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estesi a coloro che hanno partecipato alle operazioni di guerra in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, numero 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti della guerra europea.

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1066, concernente la posizione giuridica dei cittadini albanesi;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori.

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca norme a beneficio dei combattenti della guerra attuale;

Visto il R. decreto 17 ottobre 1941-XIX, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 1942-XXI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di esperto aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°), addetto alla Direzione dell'Istituto superiore di sanità, con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo, inerenti al predetto grado dell'ordinamento gerarchico e l'eventuale aggiunta di famiglia a norma di legge.

Sono esclusi dal presente concorso le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di maturità artistica rilasciato da un Regio liceo artistico. Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte sulla prescritta carta bollata, dovranno pervenire all'Istituto superiore di sanità (Roma, viale Regina Margherita, 299) entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, redatti sulla prescritta carta bollata e debitamente legalizzati:

1. Estratto dell'atto di nascita, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non abbia oltrepassato il 30° anno, salvo le elevazioni previste dalle disposizioni vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 20 del R. decreto 17 ottobre 1941-XIX, n. 1265.

2. Certificato di cittadinanza italiana o albanese. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale.

3. Certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

4. Certificato attestante la iscrizione del concorrente al P.N.F. o al G.U.F. o alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione dell'anno, mese e giorno dell'iscrizione.

L'iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 o in dipendenza di operazioni militari all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936.

5. Certificato generale del casellario giudiziario.

6. Certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore,

altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva per chi non abbia prestato servizio militare.

9. Titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio.

10. Stato di famiglia da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

11. Certificato dell'ufficiale dello stato civile da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nella affermativa, se fu concessa l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

12. Copia dello stato di servizio civile rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Art. 5.

I candidati in possesso di titoli preferenziali dovranno produrre i relativi documenti probatori a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 6.

Nell'esame dei titoli saranno preferiti:

Il servizio prestato in laboratori scientifici, universitari e statali, i lavori che dimostrino conoscenza nel campo del disegno istologico, entomologico, batteriologico, microbiologico, parassitologico, statistica sanitaria, ingegneria sanitaria, disegni anatomici e di apparecchi scientifici sanitari e qualsiasi altro titolo, diploma e lavori, che dimostrino una spiccata attitudine tecnica a disimpegnare le funzioni inerenti al posto messo a concorso

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8, 9, 10 e 12 dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato sulla prescritta carta bollata dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I concorrenti che dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare, in termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti e titoli non oltre il termine di 10 giorni prima dell'esame di essi da parte della Commissione.

Gli interessati ne saranno avvertiti a cura dell'Ufficio affari generali dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e qualifiche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione nel requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza agli effetti della nomina al posto cui si aspira, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Con decreto del Ministro non motivato ed insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Il giudizio sui titoli sarà dato da una Commissione composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

c) da un capo di laboratorio o reparto, o da un ispettore generale dell'Istituto;

d) da due professori di università scelti fra i cultori delle discipline che interessano il posto messo a concorso.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di gruppo *A*, non inferiore al grado 9° addetto all'Istituto.

La Commissione seguirà nei suoi lavori la procedura di cui all'ultimo capoverso dell'art. 9 del R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1265.

E' in facoltà della Commissione giudicatrice di richiedere ai candidati l'esecuzione di prove pratiche.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità dei lavori della Commissione, ne approva gli atti, decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni e procede alla nomina del vincitore del posto messo a concorso.

Il relativo provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 12.

Il vincitore del concorso sarà nominato esperto aggiunto in prova e, se riconosciuto idoneo dal Consiglio di amministrazione, conseguirà la nomina di esperto aggiunto dopo un periodo di prova di sei mesi.

Durante detto periodo gli verrà corrisposto un assegno lordo mensile di L. 802,35 oltre l'assegno temporaneo di guerra di L. 110 mensili lorde, a norma delle vigenti disposizioni, nonchè l'eventuale aggiunta di famiglia, in quanto ne abbia diritto.

Art. 13.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1942-XXI

p. Il Ministro: BUFFARINI

(657)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.